

50 anni



RIVISTA TICINESE DI DIRITTO

II - 2025

CANCELLERIA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO

HELBING LICHTENHAHN

ESTRATTO

RIVISTA TICINESE
DI DIRITTO

II- 2025

Samuele Vorpe

**Il trattamento fiscale
dell'acquisto di azioni ad un prezzo di favore**

Direzione e responsabilità editoriale:

Prof. Dr. Marco Borghi
e-mail: marco.borghi@unifr.ch

Redazione della parte fiscale:

Dr. Andrea Pedrolì, Presidente della Camera di diritto tributario
e-mail: andrea.pedrolì@ti.ch

incaricati dal Consiglio di Stato

Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e
Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch)

Distribuzione: – Servizi giuridici del Consiglio di Stato,
6501 Bellinzona (e-mail: legislazione@ti.ch)
– Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf

Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi
e-mail: borghi.gibi@bluewin.ch

Stampa: Salvioni arti grafiche, 6500 Bellinzona
e-mail: info@salvioni.ch

Copertina: riproduzione da Cornelia Forster

ISSN 1661-0954 – ISBN 978-88-6303-066-2 (Helbing Lichtenhahn)
ISBN 978-3-7190-5067-2 (Repubblica e Cantone Ticino)

Il trattamento fiscale dell'acquisto di azioni ad un prezzo di favore

*Samuele Vorpe**

- 1 Introduzione
- 2 La ripresa fiscale a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente in caso di acquisto di partecipazioni ad un prezzo di favore
 - 2.1 Le partecipazioni di collaboratore
 - 2.2 La determinazione del valore venale delle azioni oggetto di compravendita
- 3 Le possibilità di evitare l'imposizione o di ridurre l'importo della ripresa fiscale
 - 3.1 L'esistenza di un piano di partecipazione approvato dall'autorità fiscale
 - 3.2 La ponderazione di una volta anziché due del valore di reddito
 - 3.3 Lo sgravio per partecipazioni minoritarie
 - 3.4 Nessuna consapevolezza tra le parti di aver pattuito un prezzo di favore
- 4 Conclusioni

1. Introduzione

Nell'ambito di una trattativa tesa all'acquisto, da parte di un collaboratore, di partecipazioni della società per la quale si svolge l'attività lucrativa dipendente, è opportuno attribuire la giusta importanza alla determinazione del prezzo di acquisto al fine di evitare il rischio di una ripresa fiscale da parte dell'autorità fiscale a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente, calcolata nella differenza tra il prezzo di acquisto e il valore venale determinato secondo la Circolare della Conferenza svizzera delle imposte (CSI) n. 28 del 28 agosto 2008¹. Oltre alla ripresa sul reddito e

* Professore ordinario SUPSI di diritto tributario, Responsabile del Centro competenze tributarie e giuridiche della SUPSI, of counsel at COLLEGAL Studio legale e notabile Attorneys at law.

¹ CSI, Instructions concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la fortune, Circolare n. 28 del 28 agosto 2008, in: <https://www.ssk-csi.ch/fileadmin/do->

sulla sostanza, il contribuente-acquirente interessato è, inoltre, tenuto a corrispondere i contributi sociali AVS.

La giurisprudenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Canton Ticino ha confermato a più riprese le decisioni dell'autorità fiscale, qualificando il vantaggio valutabile in denaro in un reddito da partecipazione di collaboratore (art. 16a ss. della Legge federale sull'imposta federale diretta [LIFD; RS 642.11]; art. 17a ss. della Legge tributaria del Canton Ticino [LT; RL 641.100])².

Nei diversi casi affrontati dai giudici cantonali, i contribuenti hanno contestato la ripresa fiscale a seguito dell'acquisto delle azioni adducendo diversi motivi. Tra le tesi ricorsuali più frequentemente sostenute dai ricorrenti si annoverano le seguenti:

- la valutazione relativa al vantaggio valutabile in denaro non corrispondeva ai valori reali della società,
- il venditore rappresentava nell'operazione di compravendita una terza parte non correlata,
- il valore di contrattazione tra i soci era stato ritenuto congruo,
- la società navigava in cattive acque e avrebbe presto cessato l'attività,
- la prestazione valutabile in denaro non poteva trarre origine dal rapporto di lavoro con la società,

kumente/kreisschreiben/KS_28_f_2022.pdf (consultato il 02.08.2025) (cit.: Circolare n. 28). Si veda anche il relativo commentario, versione 2024, alla Circolare CSI n. 28, in: https://www.ssk-csi.ch/fileadmin/dokumente/kreisschreiben/KS_28_Kommentar_F_2024_ueberarbeitet.pdf (consultato il 02.08.2025) (cit.: Commentario alla Circolare n. 28). Lo scopo della Circolare CSI n. 28 è quello di armonizzare ed uniformare nei Cantoni la valutazione dei titoli nazionali ed esteri non negoziati in borsa ai fini dell'imposta sulla sostanza (sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.1; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.2, in: RtiD II-2024 n. 2t; EGON MODESTI, La valutazione dei titoli non quotati ai fini dell'imposta sulla sostanza, in: NF 2/2024, p. 79).

² Si vedano in particolare: sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024; n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022, in: RtiD II-2022 n. 3t; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020, in: RtiD II-2020 n. 3t; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018, in: RtiD I-2019 n. 3t. Si veda anche SABRINA PIEMONTESE GIANOLA, Acquisto di azioni da parte di un dipendente della società: quando si ha un «prezzo di favore»? , in: NF 10/2019, p. 324 ss.

- l'assenza dell'elemento intenzionale da parte del venditore in merito alla cessione ad un prezzo di favore,
- la mancanza di spiegazioni da parte dell'autorità fiscale in merito all'esistenza o meno del nesso economico diretto con il rapporto di lavoro.

In questo contributo si procederà ad una disamina dettagliata della giurisprudenza della Camera di diritto tributario in caso di vendite di azioni ad un valore inferiore rispetto a quello determinato con la Circolare CSI n. 28.

2. La ripresa fiscale a titolo di reddito da attività lucrativa dipendente in caso di acquisto di partecipazioni ad un prezzo di favore

2.1. Le partecipazioni di collaboratore

2.1.1. La relazione economica tra prestazione del lavoratore e l'acquisto a prezzo di favore di partecipazioni

Gli artt. 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD prevedono l'imposizione ai fini dell'imposta sul reddito dei proventi derivanti da un'attività lucrativa dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi per anzianità di servizio, gratificazioni, mance, *tantièmes*, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro³.

La Camera di diritto tributario afferma che la nozione di reddito dell'attività lucrativa dipendente dev'essere interpretata in senso ampio. Infatti, non vi rientra soltanto la controprestazione pattuita contrattualmente in senso stretto, ma anche qualsiasi prestazione ricevuta dal contribuente, che presenta con la sua attività una relazione economica tale da

³ Sentenze TF n. 2C_618/2014 e n. 2C_619/2014 del 3 aprile 2015 consid. 2; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 1.2; n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid. 1.2; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 1.2; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 1.2; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 1.2.

far apparire la prestazione come la conseguenza dell'attività e da far ritenere che il contribuente percepisca la prestazione in considerazione della sua attività⁴. Si può, dunque, annoverare in questa casistica anche l'acquisto di una partecipazione societaria ad un prezzo di favore da parte di un lavoratore dipendente⁵. Una prestazione di un terzo deve, quindi, essere imputata al reddito da attività lucrativa dipendente se esiste un nesso economico, nel senso che la prestazione valutabile in denaro percepita dev'essere una conseguenza dell'attività professionale svolta⁶. Ciò vale sia per la cessione di azioni tra dipendenti sia per la cessione di azioni di promotori e investitori ad un lavoratore dipendente. Di conseguenza, le azioni di fondatore o di investitore cambiano il loro *status* con la cessione ad un dipendente (in relazione a una successiva cessione da parte del dipendente) e diventano delle partecipazioni di collaboratore. È, tuttavia, sempre necessario un nesso di causalità tra l'acquisizione da parte del dipendente e il suo rapporto di lavoro (attuale o futuro)⁷.

Da un esame della giurisprudenza della Camera di diritto tributario si evince in modo inequivocabile come l'autorità fiscale cantonale sia propensa ad effettuare delle riprese fiscali nei confronti della persona fisica che ha acquistato da un altro azionista delle partecipazioni della società per la quale svolge l'attività lucrativa dipendente, quando il prezzo definito nella transazione è inferiore al valore venale della società calcolato

⁴ Sentenze TF n. 2A.381/2006 e n. 2A.382/2006 del 29 novembre 2006 consid. 2.1, in: RDAF 2007 II 106; ASA 78, p. 95; sentenza TF n. 2C_618/2014 del 3 aprile 2015 consid. 5.1; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 1.2; n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid. 1.2; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 1.2; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 1.2; STEFAN OESTERHELT/THOMAS GAMMETER, Das Formelwertprinzip bei Mitarbeiteraktien, in: Forum für Steuerrecht 2024, p. 354.

⁵ Sentenze CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid. 3.1; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 3.1.

⁶ Sentenze TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024 consid. 3.2.2; n. 2C_379/2020 del 7 luglio 2020 consid. 3.1; n. 2C_703/2017 del 15 marzo 2019 consid. 3.2.3; cfr. anche CLAUDIA SUTER/SIRGIT MEIER, in: Martin Zweifel/Michael Beusch (a cura di), Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4^a ed., Basilea 2022, N 7 ad art. 17 LIFD.

⁷ OESTERHELT/GAMMETER, op. cit., p. 354.

sulla base dei metodi di calcolo per la valutazione dei titoli non quotati previsti nella Circolare CSI n. 28.

La differenza positiva tra il valore venale delle azioni e il loro prezzo di acquisto rappresenta un vantaggio valutabile in denaro imponibile conformemente alle disposizioni stabilite agli artt. 16b LT e 17b LIFD⁸. Segnatamente, sulla base del capoverso 1 di queste disposizioni, «*[i] vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto*».

Si deve osservare che le prestazioni da parte di terze persone sono pure riconducibili al reddito del lavoro, a condizione che il contribuente ottenga un beneficio economico in relazione al rapporto di lavoro, anche se formalmente non era previsto alcun obbligo in tal senso. È questo il caso dell'acquisto di azioni da una terza persona ad un prezzo di favore, laddove la differenza fra il valore venale e il prezzo di acquisto inferiore è imponibile come reddito da attività lucrativa dipendente⁹. Pertanto, quando la partecipazione è consegnata al collaboratore non dal datore di lavoro, ma da una persona fisica (ad es. se proviene dal portafoglio di un azionista) non si è in presenza di una partecipazione di collaboratore in senso stretto, tuttavia, come indicato anche dalla Circolare n. 37 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), per calcolare il vantaggio valutabile in denaro si giustifica l'applicazione analogica delle disposizioni concernenti le partecipazioni di collaboratore¹⁰. Determi-

⁸ Sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 fatti iniziali B.

⁹ Sentenze TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024 consid. 3.2.1; n. 2C_357/2014 e n. 2C_358/2014 del 23 maggio 2014 consid. 2.1 e dottrina citata, in: StE 2016 B 22.2 n. 33.

¹⁰ AFC, Circolare n. 37, Imposizione delle partecipazioni di collaboratore, del 20 ottobre 2020, cifra 2.3 (cit.: Circolare n. 37); sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 1.4; n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid 1.4; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid.1.4; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 1.4.

nante, secondo la Circolare AFC n. 37, non è tanto sapere chi cede la partecipazione (azionista o società), bensì il fatto che il trasferimento sia riconducibile al precedente, all'attuale o al futuro rapporto di lavoro con il datore di lavoro. In tal caso, si giustifica l'esistenza di una partecipazione di collaboratore¹¹. Tale principio è stato confermato dalla giurisprudenza del Tribunale federale¹². Per i giudici, si deve presumere che le azioni non sarebbero mai state offerte ad un terzo a condizioni vantaggiose; per questo motivo, quindi, le prestazioni dell'azionista-alienante sono da ricondurre al rapporto di lavoro¹³.

Secondo la Camera di diritto tributario ciò è segnatamente il caso, ad es., quando il gerente di una società anonima acquista dall'azionista della società, sua datrice di lavoro, delle azioni ad un prezzo di favore. Per stabilire se la differenza tra il valore venale e il valore di compravendita sia o meno da assoggettare all'imposta di donazione o all'imposta sul reddito è comunque necessario verificare l'esistenza di un nesso economico diretto con il rapporto di lavoro. Di regola, questo nesso economico è dato quando vi è un interesse dell'azionista-venditore a garantire la continuità della gestione aziendale da parte dell'amministratore-acquirente. Di conseguenza, si giustifica qualificare il vantaggio economico ottenuto dall'acquirente come reddito da attività lucrativa dipendente, anche quando le azioni non provengono direttamente dalla società medesima sotto forma di azioni proprie¹⁴.

¹¹ AFC, Circolare n. 37, cifra 2.3; ANNA MAESTRINI/MATTHIAS BIZZARRO, Die steuerliche Behandlung der (unterpreislichen) familienexternen Unternehmensnachfolge unter besonderer Berücksichtigung der Tessiner Praxis, in: zsis) 4/2023, A13, N 4.

¹² Sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 3.

¹³ Sentenza TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024 consid. 4.2.1.

¹⁴ Sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Argovia del 29 marzo 2007, in: StE 2008 B 22.1 n. 5; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 1.3; n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid. 1.3; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 1.3; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 1.3.

2.1.2. *La distinzione tra imposta sul reddito e imposta di donazione in caso di compravendita a prezzo di favore*

Considerando la giurisprudenza del Tribunale federale, si segnala una prima sentenza del 2020, in cui un collaboratore ha acquistato la metà del pacchetto azionario da un altro azionista. In tal caso, l'Alta Corte non è entrata nel merito della questione riferita alla percentuale di quota trasferita, ma ha comunque lasciato intendere che anche il 50% di un pacchetto azionario può essere considerato partecipazione di collaboratore in presenza di un nesso con l'attività professionale¹⁵. In una successiva decisione del 2024, in caso di trasferimento del 66% del pacchetto azionario ad un prezzo di favore a due coniugi (ognuno ha acquistato il 33%), i giudici hanno assoggettato il vantaggio valutabile in denaro all'imposta sul reddito, senza entrare nel merito di una successione aziendale e tantomeno in una fattispecie di donazione mista¹⁶. Essi hanno comunque lasciato aperta la questione a sapere se il vantaggio fiscale conseguito dagli azionisti-acquirenti con l'acquisizione ad un prezzo vantaggioso del 66% delle azioni debba essere imposto in altro modo, come ad es. attraverso la clausola generale dell'art. 16 cpv. 1 LIFD¹⁷.

Secondo l'impostazione legislativa e la prassi seguita dal Canton Ticino, si può presumere che in presenza di un cambiamento nel controllo dell'azienda tramite il trasferimento a titolo gratuito dell'intera attività o del pacchetto maggioritario di quote ci si trovi di fronte ad una successione aziendale imponible, di regola, attraverso l'imposta di donazione o successione (cfr. art. 156a cpv. 2 LT). Un ulteriore elemento per corroborare questa tesi, oltre all'esistenza di un *animus donandi*, è il fatto che il venditore abbia pianificato la sua uscita dall'azienda e l'acquirente abbia assunto, con l'acquisto delle azioni, una posizione dirigenziale in se-

¹⁵ Messaggio del Consiglio di Stato del Canton Ticino, Modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT) – Aggiornamento della fiscalità delle persone fisiche, n. 8303, del 12 luglio 2013, p. 21 (cit.: Messaggio n. 8303), con riferimento alla sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020; GIORDANO MACCHI/SHARON CINA/CARMEN PIAZZA, Azioni di collaboratore, Analisi della circolare 37 modificata, Bellinzona, 31 dicembre 2022, p. 10.

¹⁶ Sentenza TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024 fatti iniziali A.c.

¹⁷ Sentenza TF n. 9C_604/2022 del 1° maggio 2024 consid. 5.4.

no alla stessa. L'imprenditore cedente non potrà più beneficiare di un futuro aumento del valore delle sue azioni. Con la successione aziendale, il venditore non intende garantirsi una crescita del valore dell'azienda, quanto piuttosto che l'acquirente continui l'attività imprenditoriale¹⁸. Per contro, in presenza di un trasferimento di una quota minoritaria dell'azienda a titolo gratuito oppure a un prezzo di favore ad un lavoratore dipendente della stessa, si è sempre di fronte ad una partecipazione di collaboratore imponibile attraverso l'imposta sul reddito¹⁹.

Dalla disamina della giurisprudenza della Camera di diritto tributario è possibile notare come, in tutte le decisioni in cui vi è stato un trasferimento di azioni tra persone fisiche si è sempre ritenuta l'esistenza di un caso di partecipazione di collaboratore, anziché di successione aziendale:

- nella decisione n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024, l'azionista subentrante ha acquistato il 20% delle azioni. Il prezzo di acquisto ritenuto di favore delle azioni da parte dell'autorità fiscale è stato stabilito tra le parti in fr. 630 000 (valore di contrattazione), mentre il valore della partecipazione stabilito secondo la Circolare CSI n. 28 ammontava dapprima a fr. 966 162 (differenza del 35%) e poi, come ricalcolato dalla Camera di diritto tributario, a fr. 684 076 (differenza del 10%);
- nella decisione n. 80.2022.1 del 26 ottobre 2022, un azionista di minoranza ha acquistato 4667 azioni su un totale di 5000 azioni della società, per poi possedere il 100% delle azioni. In questo caso il prezzo di acquisto di una singola azione è stato di fr. 428,50, mentre l'autorità fiscale l'aveva inizialmente valutata a fr. 470 (differenza del 9%);
- nella decisione n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022, prima della cessione, l'azionista-acquirente deteneva il 30% del capitale azionario della società, mentre il venditore ne possedeva il 29%. A seguito della cessione di 30 azioni, la partecipazione dell'azionista-acquirente è poi

¹⁸ Secondo la prassi dell'autorità fiscale cantonale nell'ambito di un «*management buy-out*» il prezzo concordato tiene conto della volontà del fondatore di far continuare l'impresa (successione aziendale) e, pertanto, è generalmente più basso rispetto al valore reale dell'azienda (MACCHI/CINA/PIAZZA, op. cit., p. 11).

¹⁹ Messaggio n. 8303, op. cit., p. 21.

salita al 40%, mentre quella del venditore si è ridotta al 19%²⁰. Il prezzo di acquisto di fr. 40 500 è stato ritenuto di favore dall'autorità fiscale. Secondo la Circolare CSI n. 28, il valore delle azioni non quotate derivante da questo acquisto ammontava, invece, a fr. 75 000 (differenza del 46%);

- nella decisione n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020, vi è stato un trasferimento del 24% delle azioni da un azionista uscente ad un azionista che deteneva già il 50%. In questo caso, un prezzo fr. 25 000 convenuto tra le parti è stato ritenuto non congruo dall'autorità fiscale, rispetto ai fr. 39 000 riguardanti operazioni tra terzi indipendenti (differenza del 36%);
- nella decisione n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018, l'azionista subentrante ha acquistato 11 azioni della società, su un totale di 102, pari a quasi l'11%. Il prezzo di acquisto ritenuto di favore delle azioni è stato stabilito tra le parti in fr. 125 676, mentre il valore della partecipazione secondo la Circolare CSI n. 28 ammontava dapprima a fr. 160 218 (differenza del 22%) e poi, come ricalcolato dalla Camera di diritto tributario, a fr. 128 414 sempre secondo la citata Circolare (differenza del 2%).

In queste casistiche, la Camera di diritto tributario non ha mai considerato la sproporzione tra il prezzo di acquisto e il valore venale delle partecipazioni, anche nei casi di differenze superiori al 25%, quale donazione mista (art. 142 cpv. 2 lett. *e* LT). Il motivo di questo orientamento è presto detto: la differenza tra il valore di acquisto e il valore venale delle azioni è sempre stato ricondotto all'attività lucrativa dipendente esercitata dal collaboratore. Poiché quest'ultimo presta la propria attività lucrativa presso il datore di lavoro dal quale ha acquistato le azioni, la prestazione valutabile in denaro trova il proprio fondamento giuridico nel rapporto di lavoro²¹.

²⁰ Cfr. anche MAESTRINI/BIZZARRO, op. cit., nota a piè di pagina n. 34.

²¹ Un indizio di un nesso causale con il rapporto di lavoro può essere ad es. un obbligo di restituzione alla fine del rapporto di lavoro (OESTERHELT/GAMMETER, op. cit., p. 355).

In sintesi, in base alla legislazione e alla prassi ticinese, la vendita della maggioranza delle azioni ad un prezzo di favore costituisce un indizio per assoggettare la differenza all'imposta di donazione. A maggior ragione quando il venditore ha pianificato la sua uscita dalla società e l'acquirente assume un ruolo dirigenziale nella stessa (art. 156a cpv. 2 LT). Tuttavia, ogniqualvolta il vantaggio valutabile in denaro ha un nesso economico con l'attività lucrativa dipendente del collaboratore che ne ha acquistato le azioni, la differenza deve essere assoggettata all'imposta sul reddito²².

2.2. *La determinazione del valore venale delle azioni oggetto di compravendita*

2.2.1. *Il valore oggettivo di mercato*

Affinché si possa qualificare la ripresa fiscale in un reddito da attività lucrativa dipendente, stabilito nella differenza tra prezzo di acquisto delle azioni e valore venale delle stesse, è necessario comprendere come determinare il loro valore venale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il valore oggettivo di mercato di un bene corrisponde al prezzo che si può presumibilmente ottenere vendendo il bene in normali relazioni d'affari, vale a dire il prezzo che un acquirente imparziale sarebbe disposto a pagare in circostanze normali²³.

2.2.2. *La valutazione dei titoli non quotati*

Nel caso di titoli non quotati in borsa per i quali non esistono quotazioni ufficiali o che non sono scambiati o lo sono solo raramente, il valore di

²² Per la distinzione tra imposta sul reddito e imposta di donazione in caso di compravendita delle azioni ad un prezzo inferiore al valore venale si rimanda anche a FELIX RICHNER, Unternehmensnachfolge und Schenkungssteuer, in: ZStP 1/2022, p. 1 ss., in particolare p. 11 ss.

²³ Sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.1 con riferimenti; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.1.

mercato dev'essere determinato sulla base dei principi di valutazione che consentono la determinazione più affidabile del valore²⁴.

Per le azioni di collaboratore non quotate in borsa generalmente non si dispone di un valore di mercato. La Circolare AFC n. 37 stabilisce che il valore determinante è, di regola, calcolato in base ad una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. Tale valore può essere determinato attraverso i criteri di calcolo previsti dalla Circolare CSI n. 28 e dal relativo commentario²⁵. Il Tribunale federale ha confermato che le regole contenute nella Circolare CSI n. 28 trovano applicazione non soltanto quando si deve determinare il valore venale ai fini dell'imposta sulla sostanza, ma anche quando si tratta di stabilire il valore venale delle azioni dei collaboratori ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito²⁶.

Secondo la Circolare CSI n. 28, il valore venale dei titoli non quotati per i quali non è nota la quotazione corrisponde al valore intrinseco che, di regola, viene calcolato secondo il principio di continuità aziendale²⁷. Esso stabilisce che il valore delle azioni non quotate sia da definire tenendo conto degli utili passati e previsti, dalla redditività della società e da altri fattori quali il patrimonio della società, la liquidità della società e la stabilità dell'attività aziendale. Il valore venale delle azioni deve, quindi, essere generalmente determinato sulla base del valore di sostanza e del

²⁴ Sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.1 con riferimenti; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.2.

²⁵ AFC, Circolare n. 37, cifra 3.2.2. Benché le istruzioni contenute nella Circolare CSI n. 28 non rientrino né nel diritto federale né nel diritto intercantonale, costituendo delle semplici ordinanze amministrative, secondo il Tribunale federale sono considerate un metodo affidabile per determinare il valore venale, in quanto esprimono le considerazioni generalmente rilevanti per la determinazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa. Di conseguenza, almeno per quanto riguarda l'imposta sulla sostanza, si ritiene che la valutazione dei titoli non quotati debba avvenire attraverso le indicazioni della Circolare CSI n. 28 e che una deroga sia possibile soltanto se giustificata ad ottenere un valore venale più adeguato (sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.1; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.2).

²⁶ Sentenza 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.3; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.2.

²⁷ CSI, Circolare n. 28, cifra 2 n. 4; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.3; MODESTI, op. cit., p. 80.

valore di reddito. Coerentemente con questi principi, la Circolare CSI n. 28 prevede che il valore dell'impresa, determinante per stabilire il valore venale delle azioni di società commerciali, industriali e di servizi, dev'essere stabilito secondo il cd. «metodo pratico» (o cd. «valore medio»), ponderando due volte il valore di reddito capitalizzato e una volta il valore di sostanza²⁸.

La base per la determinazione del valore patrimoniale netto è il bilancio annuale, che tiene conto di tutte le attività e passività. Per quanto concerne il valore di sostanza, ci si basa sui conti annuali, prendendo in considerazione attivi e passivi nella loro completezza²⁹. Per contro, il valore di reddito si ricava capitalizzando l'utile netto degli esercizi presi in considerazione sulla base dei conti annuali, che possono essere o due o tre a dipendenza del modello scelto³⁰. Per determinare tale valore, sono a disposizione due modelli:

- il *modello 1* prende in considerazione i conti annuali *n* e *n-1* come base per il calcolo. In tal caso l'utile netto dell'ultimo esercizio *n* è preso in considerazione due volte;
- il *modello 2* prende in considerazione i conti annuali *n*, *n-1* e *n-2* come base per il calcolo. In tal caso gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi sono presi in considerazione un'unica volta³¹.

²⁸ CSI, Circolare n. 28, cifra 34 ss.; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.3; MODESTI, op. cit., p. 81.

²⁹ Sentenza TF n. 2C_1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 4.2.2; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.3; MODESTI, op. cit., p. 84.

³⁰ CSI, Circolare n. 28, cifre 7, 8 e 35; MODESTI, op. cit., p. 81. Il valore di reddito viene aumentato oppure diminuito dalle riprese oppure dalle deduzioni menzionate alla cifra 9.

³¹ Ad es., se il risultato d'esercizio 2015 fosse stato di fr. 708 500, quello del 2016 di fr. 320 200 e quello del 2017 di fr. 171 400, applicando il modello *standard* adottato dal Canton Ticino, il valore di reddito sarebbe nettamente inferiore, proprio perché non prende in considerazione il risultato dell'esercizio 2015, particolarmente positivo. In tal caso il risultato, prendendo in considerazione due volte l'ultimo esercizio, sarebbe stato di fr. 221 000 (= fr. 320 200 + [2 x 171 400] / 3). Applicando il tasso di capitalizzazione del 7% valevole sino al 2020, il valore di reddito sarebbe stato commisurato in fr. 3 157 143. Molto più basso di quello che si otterrebbe dall'applicazione del modello 2, che darebbe invece un risultato di fr. 400 033 (= [fr. 708 500

Ogni Cantone ha la possibilità di scegliere uno dei due modelli quale *standard* cantonale³², così come la società oggetto della valutazione secondo la Circolare CSI n. 28 ha il diritto di richiedere l'applicazione dell'altro modello presso il Cantone competente per la valutazione. In tal caso, la società rimane ancorata al modello scelto per i cinque anni seguenti. La scelta tra i due modelli di valutazione è concessa soltanto alla società e non deve aver lo scopo di ottenere un aumento o una riduzione del valore venale dei titoli non quotati³³. Per questa ragione, tale possibilità di scelta non è ammessa ai detentori dei diritti di partecipazione³⁴. Qualora la società non facesse uso del suo diritto di scelta, si presume che la stessa abbia optato per il modello *standard* del Cantone di sede.

Il valore aziendale determinato attraverso il metodo pratico risulta dalla somma tra il valore di reddito raddoppiato e il valore di sostanza determinato diviso tre³⁵.

2.2.3. *I casi di compravendita di azioni tra terzi indipendenti*

Se i titoli non quotati sono oggetto di un sostanziale trasferimento di proprietà tra terze persone indipendenti tra di loro³⁶, il valore venale cor-

+ 320 200 + 171 400] / 3). In tal caso il valore di reddito, applicando sempre il tasso di capitalizzazione del 7% sarebbe stato di fr. 5 714 762.

³² Il Canton Ticino ha scelto il modello 1 (CSI, Commentario alla Circolare n. 28, p. 14); PIETRO BORTOLOTTI/NORBERTO BERNARDONI, La valutazione dei titoli per l'imposta cantonale, in: NF 2017, p. 201 ss., p. 206. La maggior parte dei Cantoni ha scelto il modello 1 in quanto considera maggiormente importante il risultato più vicino al periodo fiscale determinante (MODESTI, op. cit., p. 81).

³³ CSI, Circolare n. 28, cifra 7; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 4.3.2.

³⁴ In via del tutto eccezione, il detentore della totalità dei diritti di partecipazione può scegliere il cambiamento del modello di stima, a patto che riesca a dimostrare che l'altro modello conduce ad un valore venale oggettivamente insostenibile. Se il detentore dovesse riuscire ad apportarne la prova, il metodo di stima allora può essere rivisto, con la collaborazione della società (CSI, Commentario alla Circolare n. 28, op. cit., cifra 5; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 4.3.2; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 3.3).

³⁵ CSI, Circolare n. 28, op. cit., cifra 34.

³⁶ I trasferimenti tra azionisti e/o *partners* non sono considerati come trasferimenti «tra terzi indipendenti». Citando una giurisprudenza del Canton Appenzello Esterno, il Commentario 2024 spiega che non sono considerati alla stregua di «terzi indipen-

risponde al prezzo di acquisto³⁷. In tale situazione, come confermato dalla Camera di diritto tributario, la stima del valore dei titoli non quotati attraverso la Circolare CSI n. 28 deve cedere il passo nel caso in cui il valore venale possa essere determinato con sufficiente certezza da transazioni effettive a prezzi che rappresentano il valore venale³⁸.

La condizione affinché possa essere impiegato il valore della transazione intervenuta è, tuttavia, che si tratti effettivamente di un valore di mercato e che la libera formazione del prezzo non sia stata influenzata da altre circostanze, nei rapporti fra le parti contraenti³⁹. Tale valore sarà mantenuto fintantoché la situazione economica della società non sarà cambiata in modo rilevante. La stessa regola vale per i prezzi pagati dagli investitori per ragioni di finanziamento o in occasione di un aumento di capitale⁴⁰.

Da un profilo temporale, la giurisprudenza del Tribunale federale considera determinante il valore risultante da una vendita fra terzi, anche se questa è intervenuta ad oltre mezz'anno di distanza⁴¹. Alcuni tribunali

denti) due membri di un consiglio di amministrazione entrambi con diritto di firma individuale e che oltre alla loro attività in questo consiglio hanno altre relazioni d'affari tra di loro (CSI, Commentario alla Circolare n. 28, p. 7).

³⁷ Secondo il Commentario alla Circolare CSI n. 28 il concetto di «trasferimento sostanziale» non fissa una percentuale, ma afferma che un volume di transazioni dell'ordine del 10% all'anno può essere comunque qualificato «sostanziale» (CSI, Commentario alla Circolare n. 28, n. 2, p. 5).

³⁸ Sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 3.3; cfr. anche AFC, Circolare n. 37, cifra 3.2.2.

³⁹ Sentenze CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid. 2.2.2, n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 3.3 con riferimento alla sentenza del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo del 14 maggio 2008 n. SB.2007.00097, in: StE 2009 B 52.42 n. 5 consid. 2.4.

⁴⁰ CSI, Circolare n. 28, cifra 2 n. 5. Sono comunque previste delle eccezioni per le società *start up*. Secondo il Commentario alla Circolare CSI n. 28, p. 5, una delle seguenti variazioni è decisiva e comporta un cambiamento economico-finanziario determinante: cifra d'affari +/- 20%, capitale proprio +10% (inteso come nuovo aumento di capitale) o nuove modifiche d'azionariato di almeno il 10%. Inoltre, secondo la giurisprudenza (VGr GR [A 12 28] del 23 ottobre 2012) un aumento del fatturato dell'8% con un pari aumento dell'utile netto del 107% rappresenta un cambiamento essenziale (cfr. anche MODESTI, op. cit., p. 80).

⁴¹ Il Tribunale federale ha esaminato il caso di una società che aveva venduto per 320 marchi tedeschi ciascuna delle azioni ai suoi azionisti, i quali poco dopo le avevano rivendute per 610 marchi tedeschi nell'ambito di un'offerta pubblica di acquisto. Se-

cantionali si sono spinti oltre: quello sciaffusano ha ritenuto determinante quale valore venale di una partecipazione azionaria il prezzo conseguito con la vendita intervenuta sette mesi dopo il momento determinante⁴², mentre quello zurighese ha ammesso una validità del valore determinante tra terzi fino a dodici mesi dalla vendita⁴³.

3. Le possibilità di evitare l'imposizione o di ridurre l'importo della ripresa fiscale

3.1. *L'esistenza di un piano di partecipazione approvato dall'autorità fiscale*

Una particolarità che si riscontra nella giurisprudenza della Camera di diritto tributario, in tema di acquisto a prezzo di favore delle partecipazioni, è l'assenza di un piano di partecipazione approvato dall'autorità fiscale competente e, comunque, di un patto di sindacato⁴⁴.

condo l'Alta Corte la differenza fra i due valori costituiva una distribuzione occulta di utile dalla società agli azionisti. Benché fosse trascorso mezz'anno tra le due transazioni, il Tribunale federale ha ritenuto determinante il valore della successiva vendita da parte degli azionisti, osservando che non erano state sollevate né potevano essere riscontrate circostanze che indicavano, che in tale lasso di tempo, vi fosse stato un aumento significativo del valore della società o delle azioni oppure che la situazione economica della società fosse cambiata in modo rilevante (sentenza TF n. 2A.590/2002 del 22 maggio 2003 consid. 3.1; cfr. anche sentenza CDT n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 3.4).

⁴² *Obergericht* del Canton Sciaffusa n. 66/2003/31 dell'11 febbraio 2005 consid. 3.

⁴³ Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, SB.2017.00116 del 21 febbraio 2018.

⁴⁴ A dire il vero, in un caso affrontato dalla Camera di diritto tributario era stato stipulato un patto di sindacato sottoscritto dagli azionisti che prevedeva, in particolare, la trasmissibilità libera delle azioni tra gli azionisti e accordava un diritto di prelazione agli azionisti esistenti rispetto a quelli nuovi. Il patto di sindacato stabiliva, inoltre, che, in caso di interruzione del rapporto di lavoro fra la società e l'azionista-dipendente, la società avrebbe avuto il diritto (ma non l'obbligo) di riacquistare le azioni che aveva ceduto. Tuttavia, il prezzo di compravendita delle azioni convenuto tra le parti non costituiva un valore reale, poiché calcolato in funzione della cifra d'affari, mentre nel patto di sindacato si stabiliva che il valore reale delle azioni si doveva calcolare considerando il valore patrimoniale e reddituale della società (sentenze CDT n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 fatti iniziali C). Per queste ragioni ci si è basati sul valore venale stabilito dalla Circolare CSI n. 28.

Alle azioni di collaboratore non quotate in borsa senza un valore di mercato si deve infatti applicare, secondo quanto indicato dalla Circolare AFC n. 37, un valore calcolato in base ad una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro. Il calcolo del valore determinante al momento dell'attribuzione può essere effettuato sulla base delle disposizioni contenute nella Circolare CSI n. 28⁴⁵. Sempre la Circolare AFC n. 37 prevede poi che, in casi particolari e su richiesta specifica del datore di lavoro, è possibile prendere in considerazione un valore calcolato sulla base di una formula idonea e riconosciuta dal datore di lavoro, anche se si dispone di un valore venale. Questa soluzione presuppone quale condizione che il datore di lavoro (compresi gli azionisti) disponga di un diritto illimitato di acquisto che gli consenta di riacquistare le azioni di collaboratore ad un prezzo valutato secondo questa medesima formula⁴⁶.

In casi eccezionali, in assenza del prezzo di mercato e per favorire l'accesso alle partecipazioni di collaboratore, per prassi la Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino (DdC) permette al datore di lavoro di chiedere il riconoscimento di un valore formulare non adeguato⁴⁷, senza imposizione immediata del plusvalore al momento dell'assegnazione, a condizione che il datore di lavoro disponga di un diritto di riacquisto illimitato secondo la stessa formula⁴⁸. In tal caso, tuttavia, il collaboratore non avrà diritto di beneficiare dell'esenzione prevista dalla Circolare

⁴⁵ AFC, Circolare n. 37, cifra 3.2.2.

⁴⁶ AFC, Circolare n. 37, cifra 3.2.2.

⁴⁷ Secondo la prassi cantonale si tratta di valori formulari che si basano su valutazioni inferiori al valore di sostanza (tranne eccezioni), *discounted cash flow* (DCF) o altri metodi orientati al futuro, così come sul valore nominale. In presenza di un'attività commerciale non sono ammessi metodi di valutazione senza ponderazione del valore di reddito, rispettivamente non si reputano adeguate formule che contemplano lo sconto del 30% per partecipazione minoritaria. Il valore formulare è ritenuto adeguato se la società, che svolge attività commerciale, considera nel calcolo, oltre al patrimonio, anche la parte reddituale. Indipendentemente dalla formula utilizzata, il valore è considerato adeguato se il valore formulare resta nel *range* di un 25% rispetto al valore calcolato secondo la Circolare CSI n. 28, ritenuto al minimo il valore di sostanza e senza riduzione per quote minoritarie (MACCHI/CINA/PIAZZA, op. cit., p. 19 e p. 21). Nei casi di società a bassa redditività, di regola, l'autorità fiscale non ammette un valore formulare inferiore al valore di sostanza.

⁴⁸ MACCHI/CINA/PIAZZA, op. cit., p. 32.

AFC n. 37⁴⁹. Ne consegue che la prestazione imponibile quale reddito da attività lucrativa dipendente al momento dell'alienazione corrisponderà al valore di vendita conseguito, diminuito del valore formulare non adeguato delle azioni aggiornato al momento della vendita. Per contro, la differenza positiva tra il valore formulare non adeguato delle azioni al momento dell'assegnazione e il valore, calcolato secondo gli stessi criteri, al momento della vendita, costituirà un utile in capitale esente da imposte.

Per evitare una ripresa fiscale sarebbe, quindi, opportuno sottoscrivere un patto sindacale tra tutti gli azionisti e sottoporre una richiesta di *ruling* all'autorità fiscale competente. Si nota, infatti, che, in tale situazione, una compravendita di azioni tra azionisti ad un prezzo di favore basato su un valore non adeguato, ma accettato dall'autorità fiscale, non avrebbe delle ripercussioni fiscali al momento dell'acquisto delle azioni.

3.2. La ponderazione di una volta anziché due del valore di reddito

Il criterio della ponderazione del valore di reddito può costituire un argomento, soprattutto in sede di contenzioso con l'autorità fiscale, quindi una valutazione *ex post*. Se la creazione del valore della società è ottenuta unicamente dal lavoro di una persona (azionista di maggioranza), poiché l'azienda non ha altri dipendenti – a parte qualcuno che si occupi di questioni amministrative e logistiche – essa sarà inalienabile o difficilmente alienabile a terzi. Pertanto, in questi casi la Circolare CSI n. 28 ammette una valutazione inferiore ponderando una volta sola, anziché due, il valore di reddito della società⁵⁰. In questi casi, infatti, attraverso una diversa ponderazione, si avrebbe la possibilità di ottenere una valutazione aziendale più bassa che, di conseguenza, avrebbe pure il merito di ridurre la forbice tra il valore di acquisto e il valore venale della partecipazione, oggetto della ripresa fiscale. È, tuttavia, utile segnalare che il

⁴⁹ AFC, Circolare n. 37, cifra 3.4.3.

⁵⁰ CSI, Commentario alla Circolare n. 28, p. 11; sentenze CDT n. 80.2021.124/125 del 29 aprile 2024 consid. 4.4.3; n. 80.2019.176/177 del 4 marzo 2020 consid. 3.5; n. 80.2016.147/148 del 20 settembre 2018 consid. 3.5; n. 80.2016.93 del 21 giugno 2016 consid. 1.2; MODESTI, op. cit., p. 87.

vantaggio dato dalla riduzione della partecipazione non quotata attraverso una ponderazione di una volta il valore di reddito (anziché di due) si manifesta unicamente quando il valore di reddito è superiore a quello di sostanza. Diversamente, se il valore di sostanza fosse maggiore al valore di reddito, vi sarebbe uno svantaggio per il contribuente, poiché il risultato determinerebbe un valore delle azioni più elevato.

3.3. Lo sgravio per partecipazioni minoritarie

Un altro elemento da considerare per ridurre l'ammontare della ripresa è lo sgravio per partecipazioni minoritarie, ammesso dalla Circolare CSI n. 28. Tale sgravio trae origine dall'influenza ridotta di cui gode il portatore di una partecipazione minoritaria nella direzione dell'impresa, nel processo decisionale dell'assemblea generale, come pure nell'ambito della trasmissibilità ristretta delle quote della società.

Le condizioni cumulative per beneficiare di questa riduzione sono le seguenti: (i) i diritti di voto riguardanti i titoli detenuti sono inferiori o uguali al 50% del totale dei diritti di voto; (ii) il dividendo distribuito è considerato «non adeguato». Viene considerato «adeguato» un dividendo quando il rapporto tra il rendimento dei titoli non quotati e il suo valore venale corrisponde almeno al tasso d'interesse aumentato di un punto percentuale⁵¹.

L'azionista di minoranza può, in questa situazione, far valere una deduzione forfettaria del 30% nel caso in cui il valore venale del titolo fosse stato calcolato conformemente alla Circolare CSI n. 28⁵².

Per valutare se la deduzione forfettaria del 30% per le partecipazioni minoritarie sia giustificata anche nell'ambito della valutazione dell'esistenza di una prestazione del datore di lavoro al suo collaboratore, si deve tener conto degli scopi diversi che perseguono l'imposta sulla sostanza e l'imposta sul reddito. Se, da un lato, il Tribunale federale ha ritenuto

⁵¹ CSI, Commentario alla Circolare n. 28, p. 79; MODESTI, op. cit., p. 86. Per il 2024 il tasso d'interesse era pari al 2,6%.

⁵² CSI, Circolare n. 28, cifra 61 s.; sentenze CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid 3.3.

che i patti parasociali, che restringono la trasmissibilità dei titoli, non debbano influenzare la valutazione dei titoli ai fini del calcolo dell'imposta sulla sostanza, dall'altro, si giustifica la loro considerazione ai fini dell'imposta sul reddito quando si tratta di valutare le azioni che vengono cedute ad un collaboratore al momento della sua assunzione⁵³.

A tale riguardo, le autorità fiscali di alcuni Cantoni, tra cui Svitto e Zurigo, ritengono che, ai fini dell'ambito dell'imposta sul reddito, per le azioni non quotate il cui valore venale è calcolato partendo dalla Circolare CSI n. 28, sgravi del 30% del valore determinante, come quello riservato ai detentori di partecipazioni minoritarie, non debbano essere considerati per la commisurazione del vantaggio valutabile in denaro che viene assoggettato all'imposta sul reddito⁵⁴.

La Camera di diritto tributario non si è espressa sulla possibilità di avvalersi di questo sgravio ai fini dell'imposta sul reddito, rinviando il giudizio all'autorità fiscale cantonale per una nuova decisione⁵⁵. A tale riguardo, si osserva che anche la prassi del Canton Ticino non riconosce in simili situazioni una deduzione per quote minoritarie ai fini dell'imposta sul reddito.

In presenza di un piano di partecipazione, sempre secondo la prassi fiscale ticinese, non è ammessa una riduzione del 30% per partecipazioni minoritarie sul valore formulare⁵⁶. Una riduzione, di un ammontare variabile, potrebbe per contro essere ammessa dall'autorità fiscale nel caso in cui il valore formulare dovesse essere determinato attraverso i criteri della Circolare CSI n. 28, in modo da tenere in considerazione eventuali limiti del diritto di disporre dell'azionista-acquirente (ad es. un periodo di blocco delle azioni fino a dieci anni).

⁵³ Sentenza TF n. 2C 1057/2018 del 7 aprile 2020 consid. 8.3; sentenza CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid 3.4.3.

⁵⁴ Steuerverwaltung Kanton Schwyz, Merkblatt Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen, n. 2.1, p. 1 s.; STEFAN OESTERHELT/MANUEL DUBACH, Mitarbeiterbeteiligungen bei nicht kotierten Unternehmen, in: StR 76/2021, p. 2 ss., p. 14.

⁵⁵ Sentenze CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid 3.4.4.

⁵⁶ MACCHI/CINA/PIAZZA, op. cit., p. 19; cfr. anche, *supra*, nota 47.

3.4. Nessuna consapevolezza tra le parti di aver pattuito un prezzo di favore

Si è più volte indicato nei capitoli precedenti che le azioni acquistate ad un prezzo di favore costituiscono supplementi al salario normale imponibili nella misura della differenza tra il prezzo calcolato secondo i principi del confronto con terzi indipendenti (prezzo effettivo o valore venale) e il prezzo d'acquisto. Inoltre, queste azioni sono paragonabili ad azioni di collaboratore, anche se, tenuto conto del fatto che l'acquirente le ha acquistate con mezzi propri, esse non costituiscono azioni di collaboratore nel senso tradizionale del termine⁵⁷.

Fatta questa premessa iniziale, va osservato che, se non vi fosse un nesso causale ed economico diretto con l'attività lucrativa dipendente, non potrebbe configurarsi una prestazione di favore nei confronti dell'azionista-acquirente, imponibile quale reddito del lavoro. Decisive per stabilire se vi sia un nesso causale ed economico diretto con l'attività lucrativa del compratore sono, quindi, le circostanze di fatto, in particolare il grado di coinvolgimento nell'attività aziendale dell'azionista-acquirente e il suo interesse nella continuità dell'attività⁵⁸.

Sulla base della giurisprudenza del Tribunale di ricorso fiscale del Canton Zurigo, affinché si possa ravvisare una prestazione legata al rapporto di lavoro occorre che le parti avessero l'intenzione di concludere un contratto con la vendita a prezzo di favore delle azioni. Se, invece, nessuno dei due contraenti era consapevole che la prestazione avesse un valore effettivo superiore rispetto a quello convenuto, il vantaggio patrimoniale non potrà mai costituire una controprestazione per la prestazione lavorativa⁵⁹.

In questa situazione è, quindi, importante riuscire a dimostrare l'assenza dell'elemento intenzionale tra le parti per sottoscrivere un contratto di compravendita delle partecipazioni ad un valore inferiore a quello venale.

⁵⁷ Sentenze TF n. 2C_357/2014 e n. 2C_358/2014 del 23 maggio 2014 consid. 5.1 e 6.

⁵⁸ Sentenze TF n. 2C_357/2014 e n. 2C_358/2014 del 23 maggio 2016 consid. 2; sentenze CDT n. 80.2020.35/36 del 13 aprile 2022 consid 4.4.

⁵⁹ Sentenze del Tribunale cantonale zurighese DB:2017.174 e ST.2017.2019 del 29 maggio 2018 consid. 2a, in: ZStP 2018, p. 315.

4. Conclusioni

L'analisi della giurisprudenza della Camera di diritto tributario conferma l'orientamento dell'autorità fiscale cantonale nell'identificare l'acquisto di azioni a prezzo di favore come un vantaggio valutabile in denaro. In particolare, la differenza tra il prezzo pattuito e il valore venale calcolato secondo la Circolare CSI n. 28 viene sistematicamente qualificata come reddito da attività lucrativa dipendente (partecipazione di collaboratore), con conseguente ripresa fiscale al momento dell'acquisto. In tal caso sono dovuti anche i contributi sociali.

Di regola, la cessione della maggioranza azionaria ad un prezzo di favore costituisce un indizio rilevante ai fini dell'assoggettamento della differenza all'imposta di donazione, in particolare quando il venditore ha programmato la propria uscita dalla società e l'acquirente assume una funzione dirigenziale. Per contro, qualora il vantaggio economicamente quantificabile presenti un nesso causale con l'attività lucrativa dipendente dell'acquirente, tale differenza dev'essere qualificata come reddito da attività lucrativa e, conseguentemente, assoggettata all'imposta sul reddito.

Uno degli elementi principali emersi è la possibilità di dimostrare l'assenza di un nesso economico diretto tra il rapporto di lavoro e il vantaggio economico ottenuto. Tuttavia, in tal senso la giurisprudenza della Camera di diritto tributario si mostra assai restrittiva ed ammette con estremo riserbo l'assenza di un nesso economico, la semplice esistenza di un legame professionale tra le parti essendo spesso sufficiente per giustificare la ripresa fiscale.

Per mitigare il rischio di imposizione, è consigliabile adottare strategie preventive come l'approvazione di un piano di partecipazione da parte delle autorità fiscali che disciplini le conseguenze fiscali in caso di trasferimento delle partecipazioni tra azionisti. Inoltre, la corretta applicazione dei metodi di valutazione delle azioni non quotate, con adeguamenti nella ponderazione del valore di reddito, se la situazione lo consente, potrebbe contribuire a ridurre l'impatto fiscale dell'operazione.